



D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Evento di lancio

Milano, 1° dicembre 2020

D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Uno sguardo al passato



D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Uno sguardo al passato

ALL boards

UN MESE DOPO ...

Ci avviamo verso lo sviluppo della giurisdizione

ITALIA OGGI
Data 04-07-2001
Pagina 40
Foglio 1

DI PIERMARIA CORSO

Nel 1982 è stata salutata come una grande riforma l'abolizione della pregiudiziale tributaria al processo penale e cioè della necessità che l'accertamento della responsabilità penale (e l'applicazione della relativa sanzione) fosse subordinato all'accertamento della responsabilità tributaria: situazione che di fatto, complici i tempi della giustizia tributaria, aveva consentito di porre la giustizia penale, di renderla remota e di vanificarne la capacità di prevenzione generale e speciale. Nel 1989 il legislatore ha reso generale la regola dell'autonomia del processo penale dagli altri procedimenti (civile, amministrativo, tributario, disciplinare), escludendo la necessità di sospensione di un procedimento in attesa della conclusione di un altro, facendo sopravvivere in casi circoscritti la possibilità di detta sospensione e privilegiando il momento di separazione rispetto a quello di collegamento: di conseguenza, sull'ara della celebrità e autonomia di ciascun procedimento, è stato sacrificato l'obiettivo di evitare il contrasto tra giudicati e cioè di evitare il rischio di epiloghi diversi e non conciliabili (art. 2 cpp).

La scelta di separazione è stata ribadita, in materia tributaria, con l'art. 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74: il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale, cosicché ciascun procedimento procederà, secondo i suoi tempi e regole, ad ac-

certamento e sanzione, un'estensione all'ente delle disposizioni processuali relative all'imputato, una competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente attribuita al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono, un'equiparazione tra illecito amministrativo e reato quanto a norme processuali (anche di garanzia) applicabili, la previsione di misure cautelari e impugnazioni endoprocedimentali di riti alternativi con difesa d'ufficio.

È tutta evidenza che la soluzione prescelta si traduce in un notevole appesantimento del procedimento penale sia per la moltiplicazione degli adempimenti sia per l'accenuato rischio di invalidità sia per l'autonomia dell'impugnazione della sentenza relativa alla responsabilità amministrativa dell'ente sia per la possibilità, non remota, che il procedimento penale possa proseguire solo per quanto concerne la responsabilità amministrativa dell'ente. Il risultato positivo della citata normativa è nell'aver evitato la necessità di un autonomo procedimento per l'illecito amministrativo dipendente dal reato e nell'aver superato la barriera mentale della necessaria separazione delle competenze. Se il decreto legislativo n. 231/2001 farà scuola, assisteremo a uno sviluppo della giurisdizione unica per cui nello stesso organo giudiziario procedente si sommeranno competenze penali e amministrative e all'economia processuale verrà sacrificata la specializzazione del giudice. Può essere un bene o un male, ma sarebbe certamente una rivoluzione. (riproduzione riservata)

È di tutta evidenza che la soluzione prescelta si traduce in un notevole appesantimento del procedimento penale sia per la moltiplicazione degli adempimenti sia per l'accenuato rischio di invalidità sia per l'autonomia dell'impugnazione della sentenza relativa alla responsabilità amministrativa dell'ente sia per la possibilità, non remota, che il procedimento penale possa proseguire solo per quanto concerne la responsabilità amministrativa dell'ente. Il risultato positivo della citata normativa è nell'aver evitato la necessità di un autonomo procedimento per l'illecito amministrativo dipendente dal reato e nell'aver superato la barriera mentale della necessaria separazione delle competenze. Se il decreto legislativo n. 231/2001 farà scuola, assisteremo a uno sviluppo della giurisdizione unica per cui nello stesso organo giudiziario procedente si sommeranno competenze penali e amministrative e all'economia processuale verrà sacrificata la specializzazione del giudice. Può essere un bene o un male, ma sarebbe certamente una rivoluzione. (riproduzione riservata)

Per mettere le imprese a parità con le sanzioni

Codici etici, sprint di Confindustria

ROMA - Tempi brevi per i codici etici che dovranno definire i modelli organizzativi in grado di scongiurare le nuove sanzioni alle imprese per i reati di corruzione, concussione e frode. Almeno nel settore industriale. Superate le perplessità su alcuni aspetti del modello delineato dal decreto legislativo 231/2001, Confindustria preme sull'acceleratore e ha messo in campo da questa settimana a ranghi serrati un gruppo di lavoro con un compito preciso: arrivare entro settembre a definire l'identità della parte generale del codice di comportamento.

Sì, perché l'intenzione è di definire un modello costituito da due componenti essenziali: da una parte norme uguali per tutti; dall'altra regole su misura ritagliate sulla specificità di ciascun comparto produttivo. L'intenzione è quella di arrivare così alla determinazione di codici il più aderenti possibile alle diverse realtà aziendali, nel rispetto della specificità che vedono difficilmente assimilabili, per esempio, settori come quello petrolifero e quello edile.

Il codice di comportamento costituisce uno snodo importante della nuova normativa che ha introdotto la responsabilità amministrativa a carico, tra l'altro, delle imprese. L'adozione, infatti, di modelli organizzativi approvati sulla base di un codice etico che sia stato predisposto dalle associazioni rappresentative rappresenta una causa di esclusione da responsabilità nel caso di violazioni messe in atto dai vertici aziendali.

Inizialmente non avevano convinto alcuni dei requisiti che sono stati definiti dall'articolo 6 del decreto. A non piacere a Confindustria

era stata una diffusa disattenzione alla reale dinamica della vita dell'azienda. Come nel caso della previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente per quanto riguarda i reati da prevenire. Oppure della individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati. O, ancora, l'introduzione di un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ora queste perplessità sono state accantonate ed è prevalsa la convinzione di mettere a disposizione delle imprese uno strumento efficace, con il vantaggio di rappresentare anche un importante "ombrello" nei confronti delle nuove sanzioni.

Inizialmente non avevano convinto alcuni dei requisiti che sono stati definiti dall'articolo 6 del decreto. A non piacere a Confindustria era stata una diffusa disattenzione alla reale dinamica della vita dell'azienda. Come nel caso della previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente per quanto riguarda i reati da prevenire. Oppure della individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati. O, ancora, l'introduzione di un sistema disciplinare in grado di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ora queste perplessità sono state accantonate ed è prevalsa la convinzione di mettere a disposizione delle imprese uno strumento efficace, con il vantaggio di rappresentare anche un importante "ombrello" nei confronti delle nuove sanzioni.

24 ORE
Data 17-07-2001
Pagina 23
Foglio 1

D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Uno sguardo al passato

1 MESE DOPO O POCO PIÙ ...

Imprese, una responsabilità «su misura»

Il Sole
24 ORE
Data 12-07-2001
Pagina 20
Foglio 1

DI CARLO ENRICO PALIERO
E DOMENICO PULITANO

Ha suscitato l'attenzione di molti l'introduzione di una nuova normativa (decreto legislativo 231/2001) che fonda la responsabilità delle persone giuridiche e di altri enti collettivi in conseguenza di determinati reati commessi "a vantaggio" o "nell'interesse" dell'ente.

Avendo partecipato all'elaborazione tecnica del testo del decreto, vorremmo sollecitare l'attenzione su alcuni punti nodali, anche al fine di dissipare preoccupazioni infondate circa gli effetti della nuova normativa.

Occasione della riforma è stata la ratifica di Convezioni internazionali, che hanno vincolato i legislatori nazionali a prevedere anche una disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche. Il catalogo dei reati, in relazione ai quali è prevista la responsabilità dell'ente, nel decreto legislativo comprende: corruzione, malversazione di pubbliche sovvenzioni e truffa o frode informatica in danno dello Stato o di enti pubblici.

La definizione della responsabilità degli enti (amministrativa o penale) ci sembra questione prevalentemente simbolica. Ciò che interessa è il modo in cui la responsabilità è in concreto disciplinata: i presupposti, le sanzioni, il meccanismo per l'accertamento delle violazioni.

Attraverso la previsione di una responsabilità dipendente da reato, direttamente in capo all'ente, si vuole sollecitare quest'ultimo a organizzare le proprie strutture e attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

L'ambito di responsabilità dell'ente è stato indicato, nella legge delega, nei reati commessi, "a vantaggio" o "nell'interesse" dell'ente, da due distinte categorie di soggetti: quelli aventi funzioni di direzione, e quelli, viceversa, sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali. «quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi» connessi alle funzioni di direzione o vigilanza.

Punto qualificante della struttura della responsabilità: le condizioni in presenza delle quali l'ente sia esonerato da responsabilità, avendo adempiuto a quanto possibile ed esigibile per la prevenzione di tali reati.

L'adempimento dovuto dall'ente viene individuato nell'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati. L'effetto di esonero da responsabilità sta a significare che l'adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo è per l'ente l'adempimento di un dovere, e il mancato adempimento giustifica un rimprovero all'ente per il reato che ne sia derivato.

La sanzione fondamentale è quella pecuniaria. Gli importi sono consistenti, in proporzione alla gravità dei delitti considerati. Nella commisura-

zione della sanzione, la legge delega impone di dare rilievo non solo alla gravità del fatto, ma anche alle condizioni economiche dell'ente. Il decreto legislativo introduce quindi un meccanismo tecnico — il "sistema per quote" — volto a rendere trasparente il modo in cui il giudice tenga conto di entrambi gli aspetti.

Accanto alla sanzione pecuniaria, sono previste sanzioni interdittive. Anche la disciplina delle sanzioni interdittive risulta peraltro costruita in chiave preventiva: è prevista l'inapplicabilità di tali sanzioni — che potrebbero risultare per l'ente distruttive — ove siano stati tenuti comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione dell'offesa e la prevenzione di futuri reati.

La responsabilità degli enti collettivi conseguente a reato rappresenta dunque, in definitiva, un sottosistema intermedio tra l'amministrativo e il penale: alleggerito dagli aspetti simbolici della responsabilità penale, ma strettamente collegato alle funzioni di risposta a reati, caratterizzato da strumenti sanzionatori severi, e che proprio per questo si è voluto conforme agli aspetti più garantistici di delimitazione della responsabilità.

Contrariamente a quanto taluni hanno scritto, tale modello di responsabilità si inserisce nel trend prevalente nei Paesi più evoluti del mondo occidentale. Non è frutto di orientamenti dirigistici o statualisti, ma è concretizzazione del "principio di responsabilità", in un senso che ci sembra costitutivo di un ordinamento liberale: la responsabilità consegue all'adempimento colpevole di doveri dell'ente.

La disciplina approvata ha inteso costruire un modello di responsabilità degli enti conforme a principi garantistici, ma con funzione essenzialmente preventiva.

Attraverso la previsione di una responsabilità dipendente da reato, direttamente in capo all'ente, si vuole sollecitare quest'ultimo a organizzare le proprie strutture e attività in modo da assicurare adeguate condizioni di salvaguardia degli interessi penalmente protetti.

Contrariamente a quanto taluni hanno scritto, tale modello di responsabilità si inserisce nel trend prevalente nei Paesi più evoluti del mondo occidentale. Non è frutto di orientamenti dirigistici o statualisti, ma è concretizzazione del "principio di responsabilità", in un senso che ci sembra costitutivo di un ordinamento liberale: la responsabilità consegue all'inadempimento colpevole di doveri dell'ente.

24 ORE
Data 18-08-2001
Pagina 9
Foglio 1 / 2

Sanzioni alle imprese senza «bussola»

Nessun chiarimento sulla determinazione delle punizioni e sull'intreccio tra norme penali e amministrative

ROMA ■ Sanzioni alle imprese a caccia di chiarimenti. Scade oggi il termine previsto per l'emanazione da parte del ministro della Giustizia del regolamento con il quale disciplinare la fase applicativa del decreto legislativo n. 231/2001. Il provvedimento ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità per società, imprese, associazioni ed enti, sino essi in possesso o meno della «personalità giuridica».

Certo non si tratta di un termine perentorio, ma il ministro oggi si trova alle prese con la necessità di approvare il regolamento, con il vincolo, quando sarà varato definitivamente il Ddl, di rispettare il diritto societario, di tracciare anche le norme di coordinamento tra la nuova disciplina dei reati di natura pecuniaria, incentrata sulle quote (da un minimo di un certo a un massimo di mille per quote comprese per volta), e un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la massima garanzia con la necessità di prevenzione. Di un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la massima garanzia con la necessità di prevenzione. Di un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la massima garanzia con la necessità di prevenzione. Di un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la massima garanzia con la necessità di prevenzione.

Dal punto di vista poi si tratta di un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la massima garanzia con la necessità di prevenzione. Di un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la massima garanzia con la necessità di prevenzione. Di un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la massima garanzia con la necessità di prevenzione.

Non sono poi state precisate nel dettaglio le ipotesi che danno luogo all'archiviazione; mentre non mancherà certo di sollevare polemiche la sentenza di condanna dell'ente anche quando il responsabile del reato non sia stato identificato o non sia imputabile. E per quanto riguarda il meccanismo dell'appello, non è chiaro se il collegamento tra appello contro una sentenza che condanna l'ente a sanzioni non interdittive e possibilità di appello da parte dell'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo, cosa succede se il secondo definisce il procedimento con un rito alternativo e, quindi, con pronuncia inappellabile?

GIOVANNI NEGRI

Dal punto di vista poi strettamente procedurale, a sollevare problemi è la nascita di un ibrido che tenta di coniugare la massima garanzia con la necessità di prevenzione.

Non sono poi state precisate nel dettaglio le ipotesi che danno luogo all'archiviazione; mentre non mancherà certo di sollevare polemiche la sentenza di condanna dell'ente anche quando il responsabile del reato non sia stato identificato o non sia imputabile.

D.L.GS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Uno sguardo al passato

2002

Imprese e trasparenza Su illeciti e aziende faccia a faccia giudici e industriali

Faccia a faccia tra industriali romani e magistrati sui problemi che nascono dall'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2001. In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi. Una nuova disciplina, peraltro, per far sì che, attraverso una maggiore trasparenza, migliori il non sempre facile rapporto tra giustizia e imprese. Oggi a renderlo ancor più teso, anche nelle aule di giustizia romana, è una legislazione farraginoso e spesso inutilmente severa: al punto che i fascicoli si accumulano sulle scrivanie dei magistrati fino a paralizzarne il lavoro. Un sistema dunque che penalizza le imprese ma anche la giustizia, impedendo la cosiddetta trasparenza. È proprio «Una profonda revisione» della disciplina...

«Valori (Ur): Necessaria una sempre maggiore trasparenza, è un obiettivo che deve essere necessariamente perseguito... la rilevanza che esso assume per il nostro sistema economico in generale... E quanto ha sottolineato Giancarlo Eina Valori aprendo il convegno organizzato dall'associazione magistrati e dall'Unione industriali di Roma proprio sui temi della «trasparenza e riforma dell'impresa». L'incontro, avvenuto al Residence Ripetta, ha visto come punti centrali le relazioni di Giovanni Ferrara, presidente dei giudici per le indagini preliminari (Resti e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nel disegno di legge 231/2000), di Giovanni Di Cagno, del Consiglio Superiore della Magistratura (Moderni e comportamenti interni all'impresa); dell'avvocato Franco Coppi, ordinario di diritto penale (Societas delinquere potest: la responsabilità delle persone giuridiche). «È quanto mai opportuno» ha scritto a tale proposito in un messaggio il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che l'applicazione di una nuova normativa sia preceduta da adeguati approfondimenti, tanto più quando, come nel caso in esame, si tratta di adeguare la legislazione nazionale a convenzioni stipulate in sede comunitaria».

Una nuova disciplina, peraltro, per far sì che, attraverso una maggiore trasparenza, migliori il non sempre facile rapporto tra giustizia e imprese. Oggi a renderlo ancor più teso, anche nelle aule di giustizia romana, è una legislazione farraginoso e spesso inutilmente severa: al punto che i fascicoli si accumulano sulle scrivanie dei magistrati fino a paralizzarne il lavoro. Un sistema dunque che penalizza le imprese ma anche la giustizia, impedendo la cosiddetta trasparenza.

Milano, iniziati gli interrogatori dei nove arrestati della casa di Pellegrini, ex presidente dell'Inter: mai pagata una lira, è un errore **Tangenti, ora anche le aziende tra gli indagati** Inchiesta sugli ospedali: prima applicazione della norma in Italia. Le tre ditte rischiano il blocco dei contratti pubblici



ERNESTO PELLEGRINI
L'INDAGINE
Nove in manette
Venerdì nove persone sono state arrestate per tangenti sulle forniture di servizi di ristorazione e lavanderia in tre ospedali milanesi: Mangiagalli, Buzzi e Cio

GLI ARRESTATI
Tranquilli e gli altri
Gli arrestati sono Giovanni Tranquilli, prevedibile capo degli appalti del tre ospedali, i tre economisti delle strutture sanitarie e cinque rappresentanti delle aziende appaltatrici Buz, Dac e Pellegrini spa. Il titolare di quest'ultima, Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, è indagato

LE ACCUSE
Corruzione
I treati ipotizzati sono l'associazione per delinquere, la corruzione, turbata d'atto e rivelazione di segreti d'ufficio. Le tre tangenti accertate ammontano a «44.987 euro già versati»



CLINICA La Mangiagalli di Milano, una delle tre strutture ospedaliere in cui sarebbero state pagate tangenti per gli appalti (Insepre)

MILANO — Per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, i magistrati di una Procura hanno iscritto nel registro degli indagati i nomi di tre società (chiusura temporanea). In questo primo caso-pilota i pm dovrebbero proporre un «divieto generale di contrattare con la pubblica amministrazione»: le tre società «incriminate» per corruzione rischierebbero di non poter partecipare a nuovi appalti e forse

contro le aziende. In teoria si potrebbe arrivare al «comunicato» (sostituzione dei dirigenti) e perfino all'«interdizione dall'attività» (chiusura temporanea). In questo primo caso-pilota i pm dovrebbero proporre un «divieto generale di contrattare con la pubblica amministrazione»: le tre società «incriminate» per corruzione rischierebbero di non poter partecipare a nuovi appalti e forse

anche di perdere quelli già ottenuti.
LE DIFESE — Nel primo interrogatorio, i due dirigenti arrestati della Pellegrini spa hanno respinto tutte le accuse. I difensori, Massimo Dinola ed Ettore Ingrilli, preparano un ricorso al tribunale del riesame: «Sono molto fiduciosi» spiega Dinola, «a un appalto diverso». Quanto alla nuova legge, Dinola contesta solo che si possa applicarla alla Pellegrini spa: «Questi due

IL TRATTATO ANTI CORRUZIONE

La legge applicata per la prima volta dal pm (numero 300 del settembre 2000, resa esecutiva il 2 maggio 2001) è l'attuazione di un trattato internazionale: la Convenzione europea contro la corruzione. Le nuove norme sono il frutto di un lungo dibattito avuto in Italia nel 1970 da uno storico saggio del professor Franco Bricola: «I costi del principio *societas delinquere non potest*». La frase latina significa che non si riteneva possibile imputare reati alle società (di capitali), perché il processo penale poteva coinvolgere solo persone fisiche (dirigenti o dipendenti). Un limite che circoscriveva ai soli «rappresentanti» le responsabilità degli illeciti, anche se commessi «nell'interesse dell'impresa»: tra i casi più discussi, oltre alla corruzione, l'inquinamento ambientale e l'intossicazione da farmaci. Il procuratore Borrelli, aprendo l'ultimo anno giudiziario, salutò la nuova legge come un rimedio all'«annoso problema della ricerca del singolo responsabile all'interno di aziende complesse». L'attuazione delle norme europee fu uno degli ultimi atti del governo Amato.

vero meraviglioso se misure così gravi potessero scattare per un ipotetico versamento di appena quattromila euro». All'obiezione che tutta Tangentopoli non è un bustarello, si equivale («7 milioni di lire del 1990 l'avvocato Dinola sostiene: «Si, ma l'allora pm Di Pietro contestò la concessione, perché l'imprenditore Luca Marini era una vittima di Mario Chiesa».

Operazione a San Giovanni Rotondo, undici ordini di custodia per ammannchi di cibo Furti nelle cucine di Padre Pio, donna in carcere per una mela

SAN GIOVANNI ROTONDO — L'hanno arrestato per una mela. Lei non lo aveva capito quando ha visto i carabinieri andare incrociato all'uscita dell'ospedale. Poteva pensare che per quella mela l'avrebbero «buttata in cella» invece anche Raffaella Roberta, 37 anni, da 30 anni nella «cucina» dell'ospedale voluto da San Pio, è finita nella cella di venerdì che ha portato all'arresto di 11 dipendenti dell'ospedale. Che se donne e sei uomini, accusati di aver rubato cibo dalle cucine e dai magazzini per circa 2.500 mila euro negli ultimi due anni, e di averli rivenduti a ristoranti, bar, privati con la complicità di altri dipendenti. Innanzitutto registrata da telecamere nascoste dimostrarono le sistemazioni dei furti.

Ma la signora Roberta è stata colta «in flagrante» con una mela. E le altre 4 dipendenti, dice il loro difensore Carlo Mari, con coette da ridere: i coaccusi di polizia qualche fetta di vitello, un paio di scatolette di carne. Insomma, i «casi in corso» sarebbero solo i sei uomini, non le donne. Ma che meno Raffaella Roberta, quella mela non l'ha nemmeno rubata, ma se l'è portata via dalla mensa per mangiarla dopo. In carcere, tra le lacrime, ha chiesto: «Perché mi trovo qui?». Per confortarla, le hanno ricordate una battuta-coll del film «Il Pap'occhio», di Renato Arbore, che diceva: «Mi benedici il caprai, non la legge che mi ha preso?». «Ma chi è il caprai?», ha chiesto Paese chi ruba una mela finisce in galera». Raffaella però non ha riso. Carlo Vulpio

IL CASO

Il Trattato anti corruzione

La legge applicata per la prima volta dal pm (numero 300 del settembre 2000, resa esecutiva il 2 maggio 2001) è l'attuazione di un trattato internazionale: la Convenzione europea contro la corruzione. Le nuove norme sono il frutto di un lungo dibattito avuto in Italia nel 1970 da uno storico saggio del professor Franco Bricola: «I costi del principio *societas delinquere non potest*». La frase latina significa che non si riteneva possibile imputare reati alle società (di capitali), perché il processo penale poteva coinvolgere solo persone fisiche (dirigenti o dipendenti). Un limite che circoscriveva ai soli «rappresentanti» le responsabilità degli illeciti, anche se commessi «nell'interesse dell'impresa»: tra i casi più discussi, oltre alla corruzione, l'inquinamento ambientale e l'intossicazione da farmaci. Il procuratore Borrelli, aprendo l'ultimo anno giudiziario, salutò la nuova legge come un rimedio all'«annoso problema della ricerca del singolo responsabile all'interno di aziende complesse». L'attuazione delle norme europee fu uno degli ultimi atti del governo Amato.

D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Diamo i numeri...

**OGGI: OLTRE 170
21 famiglie di reato**

(da art. 24 al 25-sexiesdecies
del D.Lgs. 231/2001 e
art. 10 L. 146/2006)

Ad oggi non sono
in discussione
nuove integrazioni del
Catalogo Reati

**8 GIUGNO 2001: 14
Reati contro la PA**

(artt. 24 e 25 del D.Lgs.
231/2001)

**REATI
PRESUPPOSTO**



INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE (A.G. 2014/2015)

- **887.098** procedimenti iscritti di cui **900 (0,10%) nei confronti di enti**
- **889.610** procedimenti definiti a carico di autore noto di cui **713 (0,08%) a carico di enti**

DIBATTIMENTO (A.G. 2014/2015)

- **369.068** procedimenti iscritti di cui **772 (0,21%) nei confronti di enti**
- **341.925** procedimenti definiti a carico di autore noto di cui **522 (0,15%) a carico di enti**

Unione Delle Camere Penali Italiane

PROCURA DI MILANO

- **Anno 2015: 69.835** iscrizioni, di cui **38 enti**
- **Anno 2016: 78.281** iscrizioni, di cui **46 enti (+ 21% vs 2015)**
- **Anno 2017: 104.796** iscrizioni, di cui **29 enti (-37% vs 2016 e -24% vs 2015)**

Bilancio di responsabilità sociale dell'anno 2017,
Procura di Milano

PIÙ DI 40 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA HANNO ADOTTATO LINEE GUIDA E CODICI PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI 231

D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Obiettivo



CONFRONTO
SU PREGIE E DIFETTI
DEL DECRETO E SU COME
RENDERE LA COMPLIANCE UN
GENERATORE DI VALORE

**PAPER
COMPLIANCE** 

**COMPLIANCE
INTEGRATA** 

**COMPLIANCE
AGILE** 



8 GIUGNO 2001:
EMANAZIONE DEL
D.LGS. 231/2001

**CHE COSA È
CAMBIATO?**

Le tendenze degli anni recenti,
destinate a segnare il prossimo
futuro, impongono anche di
ripensare governo, organizzazione
e gestione operativa dei sistemi di
controllo e prevenzione dei rischi

D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI


Formula



CONTRIBUTI E CONSIDERAZIONI EMERSE SARANNO OGGETTO DI UN PAPER
CHE SARÀ PUBBLICATO ALLA CONCLUSIONE DELLA MARATONA

D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Calendario degli eventi



MARATONA 231 CALENDARIO DEGLI EVENTI

Per info e iscrizioni:
Osservatorio231@protiviti.it

#	DATA	TITOLO / ABSTRACT
1	GENNAIO 2021	La gestione delle segnalazioni e delle investigazioni in ambito “231”
2	MARZO 2021	La gestione della 231 nei Gruppi: fra complessità e rischi di risalita della responsabilità
3	APRILE 2021	Next-Gen 231/01: la tecnologia per accelerare la “Nuova Generazione” dei Modelli 231
4	MAGGIO 2021	Il punto di vista degli Organi Inquirenti
5	8 GIUGNO 2021	Celebrazione del 20° compleanno e riflessioni di chiusura

D.LGS. 231/2001: UNA MARATONA LUNGA 20 ANNI

Tavola Rotonda - Presentazione



FRANCESCO CENTONZE

*Professore di Diritto Penale
dell'Università Cattolica*



MATTEO GIULIANO CAROLI

*Professore di Economia e Gestione
delle Imprese Internazionali
dell'Università Luiss Carli*



AGOSTINO NUZZOLO

General Counsel di TIM



MARCO PETRACCHINI

*Director Internal Audit di ENI e
Presidente di AIIA*



MAURO SACCHETTO

Amministratore Delegato di Elica

Face the Future with Confidence